

STATUTO DEL
C.R.A.L. DIARLA
DIPENDENTI REGIONE SICILIANA

ARTICOLO 1
DENOMINAZIONE

In armonia con quanto disposto dall'art.11 dello Statuto dei Lavoratori (legge n. 300 del 20.5.1970) è costituita un'associazione denominata: "C.R.A.L. DIARLA DIPENDENTI REGIONE SICILIANA" tra il personale dell'Amministrazione Regionale in servizio ed in quiescenza nonché dei titolari di pensioni indirette o di reversibilità aventi sede di servizio e/o residenza nel territorio della Regione Siciliana.

Essa è disciplinata dal presente statuto e dalle vigenti leggi in materia.

ARTICOLO 2
SEDE E DURATA

Il C.R.A.L. DIARLA ha sede legale in Caltanissetta in Via Leone XIII 42. La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 3
FINALITA' E SCOPI

L'Associazione è apartitica ed apolitica e non ha fini di lucro, ma si propone di promuovere e favorire l'aggregazione e la socializzazione degli associati attraverso la valorizzazione, in ogni sua forma, del tempo libero, per sviluppare ed arricchire la loro personalità. Per conseguire le finalità sociali, l'associazione potrà svolgere attività di carattere ricreativo, culturale, sociale, sportivo, artistico e più in generale tutte quelle che permettano di valorizzare il tempo libero compreso quelle attività di carattere assistenziale, anche mediante convenzioni con Società ed Enti pubblici e privati; potrà altresì promuovere le iniziative che riterrà opportune per il conseguimento delle finalità associative. L'associazione potrà anche prestare ad altri enti pubblici o privati la propria collaborazione per la realizzazione d'iniziativa conformi al proprio scopo; in particolare potrà esercitare tutte quelle competenze eventualmente attribuite dall'Amministrazione Regionale compatibili con le finalità istituzionali dell'associazione.

Il C.R.A.L. DIARLA potrà promuovere e gestire, in proprio o in via collaterale e subordinata per mezzo di gestori privati convenzionati, cooperative di consumo fra gli associati.

Il C.R.A.L. DIARLA potrà, pertanto, porre in essere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie che il Consiglio Direttivo riterrà utili ed opportune al fine di dotare i propri soci dei mezzi e delle attrezzature necessari per il perseguimento degli scopi sociali. Potrà aderire ad altre associazioni delle quali ne condivide le finalità, previa delibera del Consiglio Direttivo, secondo i modi ed i termini previsti dal presente statuto.

Le iniziative organizzate dal C.R.A.L. DIARLA sono aperte altresì ai componenti del nucleo familiare del socio in qualità di aggregati, alle condizioni previste dal regolamento interno e fatti salvi gli adempimenti di legge.

ARTICOLO 4 SOCI

La qualifica di socio si ottiene dopo l'accettazione da parte del Consiglio Direttivo, che decide insindacabilmente, della domanda indirizzata dagli interessati e previo versamento della quota associativa annuale oppure tramite trattenuta mensile operata sulla retribuzione da parte dell'Amministrazione di appartenenza e si perfeziona con il rilascio della relativa tessera sociale. La quota a scadenza annuale dovrà essere pagata entro il mese di febbraio di ogni anno.

Tutti i soci hanno gli stessi diritti e gli stessi doveri nei confronti dell'associazione, che s'impegna in tal modo a garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative, senza prevedere alcuna ipotesi di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Lo status di socio dell'associazione comporta l'incondizionata accettazione del presente statuto, dei regolamenti interni e d'ogni altra deliberazione sociale assunta nel rispetto dello statuto stesso, ed è subordinato al pagamento della quota associativa annuale.

Tutti i soci hanno diritto di frequentare la sede sociale e di fruire delle attrezzature a disposizione dell'associazione. Parimenti possono partecipare a tutte le manifestazioni ed avvalersi di tutte le provvidenze attuate dall'associazione nei limiti delle prescrizioni e modalità stabilite dal Consiglio Direttivo. La richiesta d'iscrizione comporta automaticamente, ai sensi del presente statuto, un mandato al legale rappresentante del C.R.A.L. DIARLA di richiedere e riscuotere a nome e per conto dello stesso socio, i contributi previsti dal programma assistenziale annuale a favore del personale regionale di cui all'articolo 1.

ARTICOLO 5 PERDITA DELLA QUALITÀ DI SOCIO

La qualità di socio si perde:

- a) per decesso del socio;
- b) per dimissioni da comunicarsi per iscritto, almeno due mesi prima dello scadere dell'anno in corso;
- c) per delibera d'esclusione del Consiglio Direttivo su parere del Collegio dei Probiviri per accertati motivi d'incompatibilità per aver contravvenuto alle norme ed agli obblighi statutari o per altri motivi che comportino indegnità;
- d) per mancato pagamento della quota sociale annua entro il termine previsto.

A seguito delle eventualità di cui al punto d, il Consiglio Direttivo procederà entro il 31 marzo di ogni anno alla revisione della lista dei soci con conseguente cancellazione dei soci non in regola con il pagamento della quota sociale annua.

ARTICOLO 6 DIVIETI

Nella sede dell'associazione sono vietate tutte le attività o manifestazioni che, sotto qualsiasi forma, perseguano scopi di propaganda politica o che possano altresì ledere l'immagine dell'associazione stessa.

ARTICOLO 7
ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea dei Soci;
- il Consiglio Direttivo
- il Presidente;
- il Collegio dei Revisori dei Conti;
- il Collegio dei Proviviri.

ARTICOLO 8
ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante dell'associazione. Essa è composta esclusivamente dai soci in regola con il pagamento della quota sociale ed iscritti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente.

Ogni socio ha un voto in assemblea, secondo il disposto dell'art. 2532, secondo comma, del codice civile. Non è ammessa alcuna delega.

Essa si riunisce ordinariamente almeno una volta l'anno ed, in via straordinaria, ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio Direttivo a maggioranza dello stesso, ovvero su richiesta di almeno 1/5 dei soci aventi diritto al voto. Le assemblee sono valide, in prima convocazione se presenti almeno 2/3 dei soci, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti. La convocazione si effettua mediante avviso affisso sulla bacheca della sede sociale dell'associazione e presso ciascuna sede di lavoro, almeno 15 giorni prima della data stabilita. L'avviso dovrà specificare il giorno, il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno da trattare. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno. L'assemblea delibera, in prima convocazione, a maggioranza assoluta del 50% più uno dei soci; in seconda convocazione a maggioranza assoluta dei soci presenti.

Delle riunioni di assemblea si redige verbale debitamente firmato dal Presidente e dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori, qualora vi siano state votazioni.

Le delibere assembleari saranno rese note a tutti gli associati, con particolare riguardo a quelli non intervenuti, con le stesse modalità previste per l'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le delibere assembleari, sia in sede ordinaria che straordinaria, prese in conformità al presente statuto obbligano tutti i soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

Le delibere di cui sopra saranno affisse sulla bacheca della sede sociale per almeno 15 giorni, trascorsi i quali verranno conservati e a disposizione dei soci che ne vogliano prendere visione o estrarne copia previa richiesta scritta.

ARTICOLO 9
ASSEMBLEA ORDINARIA

L'assemblea ordinaria dei soci delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno inerenti l'attività dell'associazione. Compiti dell'assemblea sono:

- a) eleggere ad ogni seduta il Presidente ed il Segretario;
- b) eleggere i membri del Consiglio Direttivo, del Collegio dei Revisori dei Conti e del Collegio dei Proviviri;
- c) approvare i programmi annuali di attività, i bilanci preventivi ed i conti consuntivi;

- d) deliberare su ogni argomento ad essa sottoposto dal Consiglio Direttivo e su quant'altro alla medesima demandato per legge o per statuto;
- e) approvano eventuali regolamenti proposti dal Consiglio Direttivo.
- Perché le deliberazioni siano valide è necessario seguire i dettami dell'art. 8.

ARTICOLO 10 ASSEMBLEA STRAORDINARIA

L'assemblea straordinaria delibera:

- a) sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) sullo scioglimento dell'associazione e sulla devoluzione del patrimonio, secondo le disposizioni del presente statuto;
- c) su ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo.

In deroga a quanto disposto dall'art. 8, per la validità della delibera di cui al precedente punto b, occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci che deliberano validamente con la maggioranza assoluta dei presenti.

ARTICOLO 11 CONSIGLIO DIRETTIVO

L'associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo è organo elettivo, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili.

Esso è composto da cinque a sette rappresentanti eletti fra i soci regolarmente iscritti da almeno due anni, secondo le seguenti indicazioni:

- cinque rappresentanti fino a duemila soci regolarmente iscritti;
- sette rappresentanti oltre i duemila soci regolarmente iscritti.

ARTICOLO 12 COMPITI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo elegge a maggioranza il Presidente ed il Vicepresidente.

Il Consiglio Direttivo, valutate le esigenze dell'associazione, con propria delibera nomina l'Economista ed il Segretario.

Nell'ambito dei programmi di attività approvate dal Consiglio Direttivo, lo stesso può nominare responsabili di settori, che curano il perseguimento dei fini generali e particolari connessi alle attività di loro specifica competenza.

Il Consiglio Direttivo con propria deliberazione, può nominare soci collaboratori di zona nominando altresì fiduciari aziendali presso ciascun Ufficio o dipendenza. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente e dovrà riunirsi almeno due volte l'anno, con preavviso di almeno cinque giorni, salvo i casi di comprovata urgenza. Esso s'intende validamente costituito quando è presente la maggioranza dei consiglieri e può così esercitare tutte le attribuzioni previste dal presente statuto e dai regolamenti.

Il Consiglio Direttivo provvede alla surrogazione dei componenti dimessisi o decaduti.

Il Consiglio Direttivo assume la direzione e l'amministrazione dell'associazione. Approva l'ammissione di nuovi soci ed accetta le dimissioni presentate dai propri iscritti.

Elabora i regolamenti interni che potranno contenere particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto ed provvede a sottoporli all'assemblea dei soci.

I regolamenti per essere adottati dovranno superare la votazione a maggioranza dell'assemblea dei soci ed entreranno in vigore subito dopo l'approvazione. Se non si raggiungesse la maggioranza potranno essere riproposti nella prossima assemblea, per essere votati o modificati secondo i dettami dell'assemblea stessa.

Il Consiglio Direttivo provvede alla stesura dei programmi di previsione annuali per l'attività da svolgere, predisporre il bilancio preventivo, nonché il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta, che sottoporrà al Collegio dei Revisori dei Conti.

E' responsabile nei confronti dei soci del regolare funzionamento dell'associazione nonché del corretto impiego dei fondi e della custodia dei beni mobili ed immobili di sua pertinenza.

Adotta i provvedimenti disciplinari nei confronti dei soci e ne cura la regolare esecuzione.

Ha la facoltà di fissare modalità e criteri di collaborazione con altre associazioni delle quali ne condivida le finalità.

Fissa le quote associative annuali. Provvede alla revisione degli elenchi dei soci in modo da accertare la permanenza dei requisiti di ammissione di ciascun socio adottando in caso contrario i provvedimenti previsti dall'art.5.

Delibera su ogni altra questione riguardante l'attività dell'associazione per l'attuazione delle sue finalità secondo le direttive dell'assemblea, assumendo tutte le iniziative necessarie.

Tutte le decisioni sono assunte a maggioranza, in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Nessun compenso è dovuto ai consiglieri per l'attività da loro svolta, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e debitamente documentate.

ARTICOLO 13

PRESIDENTE

Salvo quanto già risultante incidentalmente dai precedenti articoli, il Presidente del Consiglio Direttivo è il legale rappresentante dell'associazione ed in caso di assenza o impedimento di questi, al Vice Presidente su delega del Presidente, è attribuita, a tutti gli effetti, la rappresentanza di fronte a terzi e in giudizio dell'associazione. Il Presidente con relativo invito, convoca il Consiglio Direttivo e dispone per l'esecuzione dei deliberati degli altri organi dell'associazione. Adotta i provvedimenti indifferibili ed urgenti, demandati dalle leggi, regolamenti. E' responsabile degli atti amministrativi compiuti in nome e per conto dell'associazione, firma tutti gli atti che impegnano a qualsiasi titolo l'associazione stessa.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di temporanea assenza o impedimento ed esercita, in tal caso, i poteri del Presidente relativamente all'ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 14

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è organo elettivo di controllo, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri effettivi uno dei quali è nominato Presidente e due supplenti eletti fra i soci regolarmente iscritti da almeno due anni.

Il Collegio dei Revisori dei Conti esplica le funzioni attribuite dall'art. 2403 del c.c. al Collegio dei Revisori dei Conti delle Società per Azioni. In particolare, ha il compito di verificare la contabilità e la cassa, di esaminare ed accertare la regolarità dei bilanci, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione del Consiglio Direttivo del conto

consuntivo, da sottoporre all'Assemblea. Nella stessa relazione il Collegio dei Revisori esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'associazione, ne riferiscono immediatamente all'assemblea. I componenti del Collegio dei Revisori hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'associazione. Nessun compenso è dovuto agli stessi per l'attività svolta.

I componenti del Collegio dei Revisori partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 15 COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è organo elettivo, dura in carica quattro anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Esso è composto da tre membri eletti fra i soci regolarmente iscritti da almeno due anni. Esso è competente ad esprimere pareri sui provvedimenti adottati nei confronti dei soci responsabili di trasgressioni.

ARTICOLO 16 ELEZIONI

Le elezioni per il Consiglio Direttivo, per il Collegio dei Revisori dei Conti e per il Collegio dei Probiviri sono indette secondo quanto stabilito dal regolamento che sarà approntato dal Consiglio Direttivo e sottoposto al voto dell'assemblea.

Il Consiglio Direttivo uscente del C.R.A.L. DIARLA nomina il Presidente ed i componenti il Comitato elettorale che fungerà da seggio elettorale; in relazione al numero dei soci con diritto di voto il Consiglio Direttivo uscente può deliberare la costituzione di più seggi elettorali; in tal caso il Comitato elettorale fungerà da Comitato elettorale centrale;

Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quote sociale, che abbiano un'anzianità di iscrizione di almeno sei mesi all'atto della votazione. L'elenco degli aventi diritto è inviato al Comitato elettorale a cura del Consiglio Direttivo uscente;

Le votazioni per le suddette elezioni si effettueranno a scheda segreta: ogni socio può presentare la propria candidatura al Presidente del Comitato elettorale nei termini di tempo e con le modalità fissate dal Consiglio Direttivo del C.R.A.L. DIARLA. L'insieme delle candidature darà luogo ad una lista unica.

ARTICOLO 17 PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

Le entrate dell'associazione sono costituite da:

- a) quote associative periodiche, versate dai soci in unica soluzione entro il mese di febbraio di ciascun anno, oppure tramite trattenuta mensile operata sulla retribuzione da parte dell'Amministrazione di appartenenza;
- b) da beni mobili ed immobili provenienti da donazioni, lasciti o legati.
- c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- d) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- e) da contributi provenienti da Pubbliche Amministrazioni;

f) da redditi patrimoniali vari;

g) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

Tutte le quote associative annuali non sono trasmissibili, salvo i trasferimenti mortis – causa, né rivalutabili.

E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

In caso di scioglimento per qualunque causa dell'associazione, l'assemblea in seduta straordinaria provvederà, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, alla devoluzione del patrimonio dell'associazione ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità. salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ARTICOLO 18 ESERCIZIO FINANZIARIO

L'Esercizio Finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo redigerà il bilancio consuntivo dell'anno precedente e preventivo dell'anno in corso, che dovranno essere annualmente approvati dall'assemblea dei soci entro il 30 aprile di ciascun anno.

Il bilancio annuale deve far riferimento sia alla situazione economica sia a quella finanziaria dell'associazione, e deve essere reso noto a tutti gli associati previa affissione sull'albo della bacheca della sede sociale nei 15 giorni precedenti l'assemblea, in modo che ogni associato ne possa prendere visione.

ARTICOLO 19 CONTROVERSIE

Al socio colpevole di lievi trasgressioni il Consiglio Direttivo può infliggere un richiamo scritto; in caso di recidiva, lo stesso Consiglio Direttivo può comminare la sospensione dalla partecipazione alle attività, con divieto di accesso ai locali sociali, per un periodo massimo di dieci giorni. Il provvedimento è immediatamente esecutivo e decorre dalla relativa comunicazione scritta a mezzo A.R..

Al socio colpevole di gravi trasgressioni è applicato il provvedimento di radiazione.

Contro i provvedimenti di cui sopra è ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri che decide in ultima e definitiva istanza salvo che tali controversie non siano per legge demandate al giudizio dell'autorità giudiziaria.

ARTICOLO 20 MODIFICHE STATUTO

Le modifiche al presente statuto sono deliberate dall'assemblea straordinaria dei soci.

Tutte le modifiche apportate allo statuto, saranno deliberate e votate per singolo articolo e con voto finale per l'approvazione e l'adozione dello stesso. Perché tale deliberazione abbia validità è necessaria la partecipazione alla votazione, in prima convocazione di almeno 2/3 dei soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei partecipanti a maggioranza assoluta dei presenti e votanti qualunque sia il numero degli intervenuti per deliberare.

Ciascun socio può presentare in assemblea emendamenti agli articoli dello statuto. Questi per essere accettati devono essere relazionati da chi li presenta e poi votati dall'assemblea per essere inseriti a modifica totale o parziale degli articoli e a sua volta dovranno essere rivotati e ottenere sempre la maggioranza dei voti.

ARTICOLO 21 SCIoglimento

Lo scioglimento del C.R.A.L. DIARLA viene deliberato dall'Assemblea straordinaria dei soci. Per la validità della delibera, occorre sia in prima che in seconda convocazione la presenza di almeno 2/3 dei soci che deliberano validamente con la maggioranza assoluta dei presenti. In caso di scioglimento i beni di proprietà del C.R.A.L. DIARLA seguiranno la destinazione deliberata dall'assemblea.

ARTICOLO 22 DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge vigenti in materia.